



*Ministero dell'Economia e delle Finanze*  
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE,  
DEL PERSONALE E DEI SERVIZI  
Direzione per la Razionalizzazione della gestione degli Immobili, degli Acquisti,  
della Logistica e gli Affari Generali

PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA CONCESSIONE D'USO, A TITOLO ONEROSO, DI UN LOCALE DEMANIALE DESTINATO AD ATTIVITÀ DI RIVENDITA SPECIALE DI GENERI DI MONOPOLIO E VALORI BOLLATI PRESSO IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE – VIA XX SETTEMBRE N. 97, ROMA.

**IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e, in particolare, l'art. 23, con il quale è stato istituito il Ministero dell'Economia e delle Finanze;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n. 67, concernente il "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, a norma degli articoli 2, comma 10-ter e 23-quinquies del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2011, n. 135";

**VISTO** il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 17 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15 settembre 2014, aggiornato al DM 08/06/2017, con il quale sono state individuate le attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020, n. 161, recante il "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze";

**VISTO** il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.(di seguito Codice dei contratti pubblici) ed in particolare l'art. 4, secondo cui "L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, dei contratti attivi, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica";

**VISTO** l'art. 32 del Codice dei contratti pubblici, secondo cui "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.";

**VISTO** il Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato" ed in particolare l'art. 3, comma 1, che recita "I contratti dai

*quali derivi un'entrata per lo Stato debbono essere preceduti da pubblici incanti, salvo che per particolari ragioni, delle quali dovrà farsi menzione nel decreto di approvazione del contratto, e limitatamente ai casi da determinare con il regolamento, l'amministrazione non intenda far ricorso alla licitazione ovvero nei casi di necessità alla trattativa privata”;*

**VISTO** il Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante il “Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”;

**VISTO** la Legge 22 dicembre 1957, n. 1293, recante la disciplina in materia di “Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio”, nonché il D.P.R. 14 ottobre 1958, n. 1074, recante l'approvazione del Regolamento di esecuzione della predetta Legge n. 1293/1957;

**VISTO** il D.M. del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 febbraio 2013, n. 38, recante la disciplina delle modalità di istituzione delle rivendite ordinarie e speciali di generi di monopolio, nonché di rilascio e rinnovo di patentini;

**VISTO** la Legge 241 del 7 agosto 1990, recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;

**VISTO** l'art. 6 della Legge 241 del 7 agosto 1990 sui compiti del Responsabile unico del procedimento e, in quanto applicabile, l'art. 31, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, ai sensi del quale “per ogni procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione, le stazioni appaltanti individuano, nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di avviso relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione, un Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione”;

**VISTO** il contenuto delle Linee Guida A.N.AC. n. 3, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni”, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 del 11 ottobre 2017;

**VISTO** la circolare dell'Agenzia del Demanio prot. 2017/12672/DGP-PA del 03.10.2017, con la quale l'Agenzia disciplina il procedimento amministrativo per le concessioni a soggetti terzi di spazi all'interno di immobili in uso governativo, demandando all'Amministrazione usuaria ogni competenza relativa all'individuazione del soggetto contraente a cui concedere l'utilizzo di spazi demaniali;

**CONSIDERATO** che nella sede centrale del Ministero dell'Economia e delle Finanze in Via XX Settembre n. 97, Roma, è stata istituita dall'allora Agenzia dei Monopoli una rivendita speciale di generi di monopolio e valori bollati;

**CONSIDERATO** che, ai sensi della Legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e del D.M. 21 febbraio 2013, n. 38, il procedimento amministrativo di rilascio dell'autorizzazione alla gestione della rivendita speciale tabacchi è di esclusiva competenza dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli territorialmente competente. Tutti gli oneri previsti dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli saranno esclusivamente a carico del Concessionario;

**VISTA** la nota n. 20999 del 16 dicembre 2020 dell'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze, con la quale non si rilevano ostacoli all'avvio della procedura ad evidenza pubblica per la concessione d'uso, a titolo oneroso, di un locale demaniale destinato ad attività di rivendita speciale di tabacchi presso il Ministero dell'economia e delle finanze – Via XX Settembre 97, Roma;

**CONSIDERATO** che il Dirigente Pro tempore dell'Ufficio IV della Direzione per la razionalizzazione degli immobili, degli acquisti, della logistica e degli affari generali – Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei servizi, con nota n. 134753 del 17 dicembre 2020 ha

fatto pervenire la proposta di procedere, nel rispetto delle norme vigenti, all'avvio di una procedura ad evidenza pubblica al fine di individuare il soggetto a cui concedere l'uso del locale demaniale individuato per la gestione della rivendita speciale tabacchi;

**CONSIDERATO** che l'Agenzia del Demanio, con nota prot. n. 62262 del 15/06/2020, ha quantificato in euro 8.100,00 (ottomilacento,00) il canone di concessione annuo dovuto per l'occupazione dei locali da destinare a rivendita speciale tabacchi, da aggiornare annualmente in modo automatico alla variazione percentuale dell'indice ISTAT;

**PRECISATO** che il confronto competitivo avverrà esclusivamente con offerte al rialzo sul canone demaniale di euro 8.100,00 (ottomilacento/00) posto a base d'asta, in quanto non si rinvencono profili qualitativi dell'offerta suscettibili di valutazione da parte dell'Amministrazione;

**RITENUTO** pertanto necessario indire un'asta pubblica la cui aggiudicazione avverrà mediante offerte segrete da confrontarsi con il canone a base d'asta fissato, ai sensi dell'art. 73, lett. c), del Regio Decreto 23 marzo 1924, n. 827, seguendo la procedura di cui al successivo art. 76, commi 1, 2 e 3, con aggiudicazione al maggior offerente;

**PRECISATO** che non saranno considerate valide le offerte in diminuzione rispetto al canone posto a base dell'asta;

**PRECISATO CHE:**

- l'area oggetto della concessione è pari a circa 31 mq lordi;
- la durata della concessione sarà di anni 6 (sei), decorrente dalla data di stipula dell'atto di concessione con l'Agenzia del Demanio e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, previa verifica del rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli territorialmente competente;
- il canone di concessione annuo da versare è stato determinato dall'Agenzia del Demanio in euro 8.100,00 (ottomilacento/00) e sarà aggiornato annualmente in modo automatico alla variazione percentuale dell'indice ISTAT (Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati);

**PRECISATO** che il ruolo del Ministero dell'Economia e delle Finanze è esclusivamente quello di individuare, mediante una procedura ad evidenza pubblica, il soggetto a cui concedere l'uso del locale demaniale, mentre il procedimento amministrativo di autorizzazione alla gestione della rivendita speciale tabacchi è di esclusiva competenza dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli territorialmente competente, ai sensi della Legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e del D.M. 21 febbraio 2013, n. 38;

**PRECISATO** che il Concessionario, una volta autorizzato alla gestione della rivendita speciale tabacchi dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, si impegna a stipulare l'atto di concessione d'uso del locale con l'Agenzia del Demanio e il Ministero dell'Economia e delle Finanze e che tutte le spese inerenti la stipulazione dell'atto di concessione, comprese l'imposta di bollo e di registro, sono a carico del Concessionario;

**RITENUTO** che, nel caso in cui il Concessionario non ottenga la predetta autorizzazione per difetto dei requisiti soggettivi o ne venga successivamente privato per motivi sopravvenuti, l'Amministrazione provvederà ad assegnare la concessione al concorrente classificatosi in graduatoria nella prima posizione utile successiva;

**PRECISATO** che, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 241/1990, introdotto dall'art. 1, comma 41, della Legge 190/2012, in capo alla dirigenza che adotta il presente provvedimento non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, tali da impedirne l'adozione;

## **DETERMINA**

1. di approvare le premesse normative quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di avviare una procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui all'art. 4 del Codice dei contratti pubblici, per la concessione d'uso, a titolo oneroso, di un locale demaniale destinato ad attività di rivendita speciale tabacchi presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze in Via XX Settembre n. 97, Roma;
3. che il criterio di aggiudicazione è costituito dall'offerta al rialzo sul canone demaniale, mediante offerte segrete da confrontarsi con il canone a base d'asta fissato, ai sensi dell'art. 73, lett. c), del Regio Decreto 23 marzo 1924, n. 827, seguendo la procedura di cui al successivo art. 76, commi 1, 2 e 3, con aggiudicazione al maggior offerente;
4. di stabilire che:
  - il canone di concessione annuo a base di gara, determinato dall'Agenzia del Demanio, è pari ad euro 8.100,00 (ottomilacentotrenta/00) e sarà aggiornato annualmente in modo automatico alla variazione percentuale dell'indice ISTAT (Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati);
  - il termine di presentazione dell'offerta sarà pari ad almeno 20 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso sul sito istituzionale del Ministero dell'Economia e delle Finanze nella sezione "Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti";
  - si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida;
  - la durata della concessione sarà di anni 6 (sei), decorrente dalla data di stipula dell'atto di concessione tra l'Agenzia del Demanio, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il soggetto che risulterà aggiudicatario della procedura, previa verifica del rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli territorialmente competente;
  - nel caso in cui il Concessionario non ottenga l'autorizzazione necessaria alla gestione della rivendita speciale tabacchi per difetto dei requisiti soggettivi o ne venga successivamente privato per motivi sopravvenuti, l'Amministrazione provvederà ad assegnare la concessione al concorrente classificatosi in graduatoria nella prima posizione utile successiva;
  - l'esercizio dovrà essere aperto tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì dalle ore 7.00 alle ore 16.00;
5. di nominare Responsabile unico del procedimento il Dirigente *pro tempore* dell'Ufficio IV della Direzione per la Razionalizzazione degli Immobili, degli Acquisti, della Logistica e gli Affari generali, Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi;
6. di dare atto che, ai sensi dell'art. 29 del Codice dei contratti pubblici, tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti".

**IL DIRETTORE GENERALE**

*Susanna La Cecilia*